



**Città
metropolitana
di Milano**

AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

**REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEGLI
ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DI INSEGNANTE ED
ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA E DELLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE
D'ESAME.**

Approvato dal Consiglio metropolitano in data 30/09/2025 con deliberazione R.G. n.
n. 39/2025

INDICE

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 Commissione d'esame	pag. 3
Art. 3 Funzionamento della Commissione	pag. 4
Art. 4 Programmazione delle sessioni	pag. 4
Art. 5 Requisiti per l'ammissione agli esami di insegnante di autoscuola	pag. 4
Art. 6 Requisiti per l'ammissione agli esami di istruttore di autoscuola	pag. 5
Art. 7 Domanda d'esame	pag. 5
Art. 8 Istruttoria delle domande d'esame	pag. 6
Art. 9 Modalità ed argomenti d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria	pag. 6
Art. 10 Modalità ed argomenti d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida	pag. 7
Art. 11 Estensione dell'abilitazione da insegnante di teoria a istruttore di guida	pag. 8
Art. 12 Estensione dell'abilitazione da istruttore di guida a insegnante di teoria	pag. 8
Art. 13 Estensione dell'abilitazione per istruttore di guida e declassamento	pag. 8
Art. 14 Procedure relative agli esami	pag. 9
Art. 15 Esiti dell'esame e rilascio degli attestati	pag. 10
Art. 16 Revoca, annullamento, decadenza e sospensione dell'abilitazione	pag. 10

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DI INSEGNANTE ED ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA E DELLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE D'ESAME.

Articolo 1 Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce gli aspetti organizzativi e funzionali connessi all'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità di insegnanti ed istruttori di autoscuola nonché delle attività della Commissione d'esame.
2. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Città metropolitana di Milano gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole, ai sensi dell'art. 123, comma 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo codice della strada", del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/05/1995 n. 317 e s.m.i. e del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26/01/2011 n. 17, così come modificato dal D.M. del 1 febbraio 2024 n. 34.
3. Le funzioni relative ai suddetti esami sono di competenza della Città metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112.
4. A seguito del superamento delle prove d'esame di cui al presente Regolamento, la competente Direzione della Città metropolitana di Milano rilascia gli attestati di abilitazione professionale, ai sensi dell'articolo 15 del medesimo Regolamento.

Articolo 2 Commissione d'esame

1. La Commissione d'esame per il riconoscimento dell'idoneità di insegnanti ed istruttori di autoscuola è composta come segue:
 - a) il Dirigente della Direzione competente per materia, o un suo delegato, che la presiede;
 - b) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile di Milano;
 - c) un rappresentante della Città metropolitana di Milano, esperto nelle materie d'esame;
 - d) due esperti che abbiano la qualifica di insegnante ed istruttore da almeno dieci anni con comprovata esperienza sviluppata almeno negli ultimi cinque anni nel campo della formazione di conducenti professionali e di insegnanti ed istruttori di scuola guida, in possesso delle patenti necessarie a svolgere il ruolo di conducente alla guida di veicoli di categoria A, B, C, C+E, D nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.
2. Della Commissione fa parte un Segretario che assicura le attività di segreteria. Il Dirigente della Direzione competente per materia individua i nominativi del Segretario effettivo e del suo supplente tra i dipendenti dell'Ufficio competente.
3. La Commissione d'esame è nominata con decreto del Sindaco della Città metropolitana di Milano. Per ogni componente effettivo è altresì nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
4. In caso di impossibilità del Presidente della Commissione, lo stesso potrà delegare lo svolgimento di tale funzione.

5. In caso di impossibilità ad intervenire alla Commissione d'esame da parte del Segretario effettivo e del supplente, le funzioni di segreteria verranno svolte da un dipendente dell'Ufficio competente individuato dal Presidente della Commissione.

6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni dalla nomina e possono essere rinominati. Nel caso si dovesse rendere necessario procedere alla sostituzione di qualche membro, la nomina del nuovo componente avrà durata tale da coincidere con la scadenza della nomina degli altri componenti già nominati.

7. In ogni caso la Commissione rimane in carica fino alla nomina di una nuova Commissione.

8. Non è consentito che lo stesso soggetto svolga la funzione di componente della Commissione e contemporaneamente svolga l'incarico di docente nei corsi di preparazione agli esami di cui al presente Regolamento.

9. I componenti della Commissione d'esame, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 62/2013, così come modificato dal D.P.R. 81/2023 e del Codice di Comportamento in vigore presso la Città metropolitana di Milano, dovranno astenersi dallo svolgere l'attività di componente della Commissione, in situazioni di conflitto anche potenziale di interessi, con interessi personali ovvero dei propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge e del convivente e di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. I Commissari, in ottemperanza al D.Lgs. n. 39/2013, sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione di non sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per l'assunzione dell'incarico di componente della Commissione.

10. Ai componenti della Commissione, non dipendenti pubblici, sarà corrisposto un gettone di presenza nella misura di 50,00 euro a seduta.

Articolo 3 Funzionamento della Commissione

1. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, fra cui il Presidente, siano essi effettivi o supplenti e si riunisce su convocazione del Presidente.

2. Il componente della Commissione che, per qualsiasi motivo, non può partecipare ad una seduta d'esame è tenuto, salvo causa di forza maggiore, ad avvertire il supplente in tempo utile affinché lo stesso possa partecipare alla Commissione e quindi assicurare il regolare svolgimento della seduta programmata, informando contestualmente la segreteria della Commissione.

3. Il Presidente, i componenti della Commissione ed il Segretario, dopo aver preso visione dei nominativi dei candidati ammessi a sostenere l'esame, rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di incompatibilità con gli stessi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, derivante dall'essere legati da vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado e comunque di non aver avuto rapporti professionali e/o di docenza, a qualsiasi titolo esercitati, nell'ambito delle attività di formazione propedeutiche agli esami di cui al presente Regolamento.

Articolo 4 Programmazione delle sessioni

1. Il Dirigente preposto, o suo delegato, provvede a determinare le date delle sessioni d'esame nonché la sede di svolgimento delle prove, dandone adeguata informazione sul sito internet della Città metropolitana di Milano.

2. Verrà garantita, di norma, una sessione d'esame all'anno per ogni tipologia di abilitazione (insegnante e istruttore).

3. Per ogni sessione il numero massimo di candidati ammessi a sostenere l'esame è di 30 unità per ogni tipologia di abilitazione (insegnante e istruttore).

4. Per gli insegnanti di teoria la prova a quiz e la prova scritta si svolgeranno in un'unica giornata e la simulazione della lezione di teoria nonché la prova orale entro i 60 giorni successivi; per gli istruttori di guida la prova orale e la prova pratica si svolgeranno nei 60 giorni successivi alla prova a quiz.

5. Il Dirigente preposto può assumere diverse determinazioni in ordine al numero delle sessioni d'esame e stabilire convocazioni alle prove d'esame unificate per lo svolgimento delle prove quiz e prove orali che comprendano l'accertamento dell'idoneità professionale di insegnanti ed istruttori di autoscuola, in relazione al numero di richieste pervenute.

Articolo 5 Requisiti per l'ammissione agli esami di insegnante di autoscuola

1. I requisiti per l'ammissione agli esami per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di autoscuola devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione agli esami e sono i seguenti:

- a) età non inferiore a diciotto anni;
- b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni);
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
- d) patente di guida, in corso di validità, della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana;
- e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale, propedeutico agli esami per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di autoscuola, rilasciato da un soggetto erogatore, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.

Articolo 6 Requisiti per l'ammissione agli esami di istruttore di autoscuola

1. I requisiti per l'ammissione agli esami per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione agli esami e sono i seguenti:

- a) età non inferiore a ventuno anni;
- b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni);
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
- d) patente di guida, in corso di validità, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana comprendente almeno le categorie:
 - 1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE nonché per la loro revisione (art. 5, comma 1, lettera a) del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.);
 - 2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE nonché per la loro revisione (art. 5, comma 1, lettera b) del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.);
 - 3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE nonché per la loro revisione (art. 5, comma 1, lettera c) del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.);
 - 4) A, BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE nonché per la loro revisione (art. 5, comma 1, lettera d) del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.);
 - 5) BE e CE speciali, per conseguire l'abilitazione di istruttore di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. n. 17/2011 e s.m.i., esclusivamente per l'avvio dell'attività di autoscuola ai sensi dell'art. 123, comma 5, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
- e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola rilasciato da un soggetto erogatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.

Articolo 7 Domanda d'esame

1. Gli interessati al conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria o istruttore di guida di autoscuola devono presentare al competente Ufficio della Città metropolitana di Milano domanda d'esame

in forma scritta ed in bollo, redatta secondo il modello reperibile sul sito internet della Città metropolitana di Milano, specificando la tipologia d'esame che intendono sostenere. La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite i servizi on line sul sito istituzionale dell'Ente.

2. La domanda deve essere presentata completa di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il versamento della tariffa prevista che in nessun caso verrà restituita e deve pervenire almeno 50 giorni prima della data fissata per lo svolgimento degli esami.

3. Saranno accettate esclusivamente le domande pervenute entro il giorno stabilito dall'Ufficio competente, riportato nell'avviso contenente le date delle sessioni d'esame, fino al raggiungimento di 30 unità per ogni tipologia di abilitazione (insegnante e istruttore), sulla base dell'ordine cronologico della presentazione delle domande. Le domande di ammissione all'esame eccedenti il numero massimo consentito sono ammesse alla sessione successiva, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

4. Il candidato che voglia partecipare agli esami per l'abilitazione di insegnante di teoria e di istruttore di guida di autoscuola deve presentare due distinte domande.

5. Al cittadino comunitario ed extracomunitario che intende conseguire le idoneità professionali di cui al presente Regolamento è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia.

6. All'atto della presentazione della domanda di cui al comma 1 del presente articolo, i titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente alla documentazione che ne attesti il riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente.

7. L'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante e/o istruttore deve essere allegato all'istanza di ammissione all'esame.

8. I candidati che hanno già superato una o più prove d'esame e che intendono sostenere solo quelle mancanti per il conseguimento dell'abilitazione, sempre che, alla data delle prove non sia decorso il termine di due anni dal superamento della prima prova, devono dichiarare nella domanda d'esame l'Ente dove hanno sostenuto le prove superate e la data di superamento.

Articolo 8 Istruttoria delle domande d'esame

1. L'Ufficio competente, mediante l'attività istruttoria, valuta la regolarità delle domande pervenute accertando la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

2. Nel caso di domanda non regolare o carente di documentazione, il competente Ufficio comunica all'interessato i motivi per i quali la domanda è da considerarsi incompleta o non regolare, fissando un termine comunque non superiore a quindici giorni dalla comunicazione per sanare le irregolarità e/o produrre la documentazione mancante, avvertendo che in difetto l'interessato verrà considerato rinunciatario e la domanda verrà archiviata.

Articolo 9 Modalità ed argomenti d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria

1. L'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.

L'esame si articola in quattro prove: prova a quiz, prova scritta, simulazione di una lezione di teoria e prova orale.

a) **La prova a quiz** consiste nella compilazione di due schede d'esame di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di trenta minuti. La prova si intende superata e il candidato è ammesso a sostenere la prova successiva qualora non commetta più di due errori sul complessivo numero di sessanta domande.

b) **La prova scritta** consiste nella trattazione in forma sintetica, secondo una tempistica stabilita dalla Commissione di minimo due ore, di tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio da zero a dieci. L'idoneità alla prova successiva viene

conseguita ottenendo un punteggio non inferiore a cinque per ciascun tema e complessivo, sui tre temi, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

c) La simulazione della lezione di teoria viene svolta dal candidato su un argomento scelto dalla Commissione. L'idoneità alla prova successiva viene conseguita ottenendo un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

d) La prova orale viene svolta facendo riferimento agli argomenti del programma d'esame. L'idoneità viene conseguita ottenendo un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

2. Ciascuna delle prove b), c), d) sopra indicate, in caso di esito negativo, può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova a quiz.

3. Conseguisce l'abilitazione di insegnante di teoria di autoscuola il candidato che supera tutte le prove nel termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova a quiz.

Articolo 10 Modalità ed argomenti d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida

1. L'esame per l'abilitazione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.

L'esame si articola in tre prove: prova a quiz, prova orale e prova pratica.

a) La prova a quiz consiste nella compilazione di due schede d'esame di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di trenta minuti. La prova si intende superata e il candidato può essere ammesso a sostenere la prova successiva qualora non commetta più di due errori sul complessivo numero di sessanta domande.

b) La prova orale viene svolta facendo riferimento agli argomenti del programma d'esame. L'idoneità alla prova successiva viene conseguita ottenendo un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

c) La prova pratica è, a sua volta, articolata con le seguenti modalità:

1) per l'abilitazione a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida dei veicoli della categoria B e CE. La prova si intende superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a cinque su dieci, per ciascuna prova, e complessivamente non inferiore a dodici su venti;

2) per l'abilitazione a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, del veicolo della categoria B e del veicolo della categoria CE. La prova si intende superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a cinque su dieci, per ciascuna prova, e complessivamente non inferiore a diciotto su trenta;

3) per l'abilitazione a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, D e DE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida del veicolo della categoria B e del veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione d'esame. La prova si intende superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a cinque su dieci, per ciascuna prova, e complessivamente non inferiore a dodici su venti;

4) per l'abilitazione a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, del veicolo della categoria B e del veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione d'esame. La prova si intende superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a cinque su dieci, per ciascuna prova, e complessivamente non inferiore a diciotto su trenta;

2. Nelle suddette prove un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacità di istruzione del candidato.

3. I veicoli utilizzati per la prova pratica devono essere muniti di doppi comandi ad eccezione dei motocicli e hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B del Decreto Legislativo 18 aprile 2011 n. 59.

I veicoli utilizzati per lo svolgimento delle prove pratiche dovranno essere coperti da polizza assicurativa per la specifica funzione di utilizzo in sede d'esame per eventuali danni determinatisi al candidato, ai commissari o a terzi.

I mezzi da utilizzarsi per le prove pratiche d'esame dovranno essere messi a disposizione dal candidato.

4. I candidati interessati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., sostengono solo la prova a quiz e la prova orale.

5. In caso di esito negativo delle prove b), c) sopra indicate, le stesse possono essere sostenute più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova a quiz.

6. Conseguire l'abilitazione di istruttore di guida di autoscuola il candidato che supera tutte le prove nel termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova a quiz.

Articolo 11 Estensione dell'abilitazione da insegnante di teoria a istruttore di guida

1. L'insegnante di autoscuola che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente Regolamento in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire.

2. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.M. n. 17/2011 e s.m.i., l'insegnante deve produrre l'attestato di frequenza della parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A) del D.M. citato, relativa alle peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire.

3. Le prove d'esame sono quelle previste dall'art. 10, comma 1 del presente Regolamento per l'abilitazione di istruttore di guida, con l'esclusione della prova a quiz.

4. In caso di esito negativo delle prove b), c) di cui all'art. 10, comma 1 del presente Regolamento, le stesse possono essere sostenute più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova orale.

Articolo 12 Estensione dell'abilitazione da istruttore di guida a insegnante di teoria

1. L'istruttore di autoscuola che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente Regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.M. n. 17/2011 e s.m.i., l'istruttore deve produrre l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale secondo il programma di cui all'allegato 1 del medesimo Decreto, con esclusione delle ore già oggetto della parte teorica del programma del corso di formazione iniziale per istruttori.

3. Le prove d'esame sono quelle previste dall'art. 9, comma 1 del presente Regolamento per l'abilitazione di insegnante di teoria, con l'esclusione della prova a quiz.

4. In caso di esito negativo delle prove b), c), d) di cui all'art. 9, comma 1 del presente Regolamento, le stesse possono essere sostenute più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova scritta.

Articolo 13 Estensione dell'abilitazione per istruttore di guida e declassamento

1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), b) o c) del D.M. n. 17/2011 e s.m.i. che intende estendere la propria abilitazione ad altre categorie di veicoli, deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 6, comma 1, lettere c) e d) numeri 2), 3) e 4) del D.M. sopra citato e deve produrre l'attestato di frequenza del corso di formazione pratica di cui all'allegato 2 bis del suddetto Decreto.

2. L'esame per l'estensione dell'abilitazione verte solo sulla prova pratica di guida di cui all'art. 10, comma 1, lett. c) del presente Regolamento, in relazione alla tipologia di abilitazione da istruttore di guida che intende conseguire. La prova si intende superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a sei su dieci, per ciascuna prova prevista.

3. Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo nella seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data del superamento della prima prova.

4. E' consentita l'estensione delle abilitazioni conseguite precedentemente all'entrata in vigore del D.M. 1 febbraio 2024, n. 34 (6 aprile 2024) previa frequenza - per un numero di ore pari a sei - della parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) del medesimo Decreto, relativo alle lezioni di guida simulata, per ciascuna categoria di veicolo corrispondente a ciascuna categoria di patente per la quale si intende conseguire l'estensione dell'abilitazione di istruttore.

5. L'istruttore di scuola guida che ha conseguito l'attestato presso la Città metropolitana di Milano, in caso di declassamento, ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., o rinuncia a una delle categorie di patenti che costituisce requisito per l'abilitazione conseguita, deve prontamente comunicarlo alla Direzione competente della Città metropolitana di Milano. In tale caso l'istruttore di autoscuola mantiene l'abilitazione compatibile con le categorie di patenti di cui conserva la titolarità, fermo restando il possesso dei restanti requisiti e previa consegna dell'attestato precedentemente conseguito.

Articolo 14 Procedure relative agli esami

1. L'elenco dei candidati ammessi alle prove d'esame viene pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Milano, escludendosi qualsiasi altra comunicazione ai diretti interessati.

2. La convocazione con l'indicazione del luogo, data e ora delle prove d'esame, avviene unicamente tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Milano, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle prove.

3. I candidati convocati per sostenere le prove d'esame, muniti di documento d'identità in corso di validità, devono presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora comunicati con l'avviso di cui ai commi precedenti. Le prove d'esame verranno effettuate presso la Città metropolitana di Milano o altra sede che verrà comunicata nel suddetto avviso.

4. La mancata presentazione è considerata rinuncia all'esame e non comporta la restituzione della tariffa corrisposta per la partecipazione all'esame.

5. Il candidato che non si presenti nel luogo, data e ora indicati con la convocazione agli esami può giustificare l'assenza solo con la produzione, entro e non oltre due giorni dalla data dell'esame, del certificato medico. In tal caso il versamento effettuato è valido per sostenere l'esame nella prima sessione utile, previa produzione di una nuova istanza corredata, tra l'altro, dal versamento previsto per la riconvocazione all'esame.

6. Qualora un candidato si presenti a prova già iniziata, la Commissione valuta la sua eventuale ammissione alla prova stessa, fermo restando l'orario fissato per il termine della prova.

7. Per la prova a quiz, non sono ammesse correzioni alle risposte. L'omessa risposta o la correzione alla risposta equivalgono ad errore.

8. Le prove devono essere svolte, pena l'annullamento dell'elaborato e l'esclusione dalla prova d'esame, esclusivamente su carta che riporta il timbro dell'Ente e la sigla del segretario della Commissione e utilizzando la penna a biro di colore nero.

9. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altre persone diverse dai membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.

10. Il candidato non può tenere con sé durante l'esame carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, né utilizzare o comunque tenere attivi telefoni cellulari o qualsiasi altro apparecchio / dispositivo elettronico, che dovranno essere consegnati a un addetto al momento dell'ingresso nel luogo di espletamento delle prove. L'accertamento, da parte della Commissione esaminatrice, del possesso di un

oggetto non autorizzato è sufficiente per escludere il candidato dalla prova indipendentemente dalla dimostrazione del suo utilizzo.

11. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse e il candidato che contravviene viene escluso direttamente dall'esame.

12. Il testo della prova scritta per gli insegnanti di teoria verrà stabilito dalla Commissione. Verranno preparate tre prove diverse con tre temi ciascuna. Ogni prova sarà chiusa in una busta e ciascuna busta contraddistinta con le lettere A - B - C e firmata dai membri della Commissione, un candidato sceglierà la busta con la prova d'esame da sostenere. Completata la prova scritta da parte del candidato, l'elaborato dovrà essere chiuso in una busta grande, nella quale sarà inserita una busta piccola contenente i dati identificativi del candidato. Entrambe le buste dovranno essere chiuse e firmate a cavaliere dei lembi di chiusura da parte di almeno due commissari.

13. Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno uscire dall'aula se non in casi eccezionali, di volta in volta autorizzati dal Presidente della Commissione.

14. Il candidato, dopo la consegna delle prove scritte, dovrà uscire dall'aula.

15. Durante lo svolgimento delle prove scritte non è ammessa la presenza in aula del pubblico.

16. Per la correzione degli elaborati, il Presidente può suddividere la Commissione in sottocommissioni formate da almeno due commissari. Le prove ritenute non sufficienti dovranno essere esaminate collegialmente dalla Commissione, al fine della ratifica del mancato superamento dell'esame.

17. La correzione delle prove scritte sarà effettuata dalla Commissione senza aprire le buste contenenti i dati dei candidati, che verranno aperte soltanto dopo che la Commissione avrà terminato la valutazione di tutti gli elaborati.

18. Al termine delle correzioni degli elaborati, la Commissione provvede all'apertura delle buste piccole per abbinare ciascuna prova al candidato.

19. Durante lo svolgimento delle prove orali, il pubblico che volesse assistere alle stesse dovrà accomodarsi nei posti a sedere disponibili e non potrà in alcun modo sostare in piedi nell'aula, né interloquire con altri presenti.

20. Per la simulazione della lezione di teoria, prova prevista per gli esami di insegnanti di teoria, la Commissione individua gli argomenti da proporre ai candidati, che verranno inseriti in tante buste chiuse quanti sono i candidati che dovranno sostenere la prova. Ogni candidato sceglierà una busta contenente l'argomento che dovrà essere trattato nel corso della prova.

Articolo 15 Esiti dell'esame e rilascio degli attestati

1. I risultati della prova quiz, della simulazione di lezione di teoria, della prova orale e delle prove pratiche vengono comunicati ai candidati al termine della seduta d'esame. L'elenco dei candidati ammessi alle prove successive verrà pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Milano.

2. Al termine della correzione degli elaborati della prova scritta, prevista per gli esami degli insegnanti di teoria, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'esito della prova. L'elenco dei candidati ammessi alla successiva prova orale verrà pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Milano e ai candidati non idonei verrà inviata comunicazione tramite posta elettronica.

3. Di tutta la sessione d'esame il segretario della Commissione redige un verbale che, sottoscritto dalla Commissione, viene trasmesso alla Direzione competente.

4. L'attestato di abilitazione di insegnante e/o di istruttore di autoscuola è rilasciato dal Dirigente della competente Direzione della Città metropolitana di Milano sulla base delle risultanze del verbale redatto dalla Commissione d'esame e l'elenco dei candidati idonei viene pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Milano.

5. In caso di estensione dell'abilitazione di cui agli artt. 11, 12 e 13 del presente Regolamento è rilasciato un attestato che comprova l'integrazione dell'abilitazione conseguita.
6. L'attestato è rilasciato in osservanza della normativa sull'imposta di bollo a carico del candidato.

Articolo 16 Revoca, annullamento, decadenza e sospensione dell'abilitazione

1. Qualora venga accertato che il candidato ha conseguito l'abilitazione di insegnante e/o di istruttore di autoscuola in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, il Dirigente della Direzione competente procede alla revoca o all'annullamento del titolo abilitativo.
2. La revoca delle abilitazioni è, altresì, disposta laddove vengano a mancare i requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lett. c) e 6, comma 1, lett. c) del presente Regolamento, ovvero nei confronti del titolare di autoscuola nei casi previsti dall'art. 123, comma 9 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.
3. Il Dirigente della Direzione competente della Città metropolitana di Milano dispone la decadenza del titolo di abilitazione di insegnante di teoria qualora venga revocata la patente di guida categoria B normale o speciale.
4. Il Dirigente della Direzione competente della Città metropolitana di Milano dispone la decadenza dell'abilitazione di istruttore di guida qualora venga revocata la patente di guida di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) del presente Regolamento.
5. L'insegnante e l'istruttore di autoscuola che non ottempera agli obblighi formativi previsti dagli articoli 4 e 9 del D.M. 17/2011 e s.m.i., non può far parte dell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, né può esservi inserito, pena la sospensione dell'abilitazione.

Articolo 17 Norme finali

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Milano della relativa delibera di approvazione.